

Contratto collettivo aziendale

Il giorno, presso la sede di si sono incontrati:

- La, aderente ad ASSOSNAI, rappresentata da.....;
- **per le RSU**
-
- **per le OO.SS.**
- **FILCAMS-CGIL**, rappresentata da
- **FISASCAT-CISL**, rappresentata da
- **UILTUCS-UIL**, rappresentata da

Premesso

- che le Parti hanno congiuntamente esaminato i motivi della crisi che ha investito l'intero settore e la singola Azienda parte del presente contratto di secondo livello;
- che tra i fattori di maggior criticità le Parti hanno individuato:
 - l' ampliamento dell'offerta di giochi e delle concessioni che ha provocato e provoca la dispersione delle risorse economiche destinate dai clienti alla fruizione dei servizi offerti dal settore
 - l'incidenza della crisi economica sulla propensione alla spesa da parte degli scommettitori
 - la concorrenza del gioco on line, attivo 24 ore su 24 e capace di intercettare anche le nuove generazioni che si affacciano al gioco
 - la concorrenza sleale delle reti "parallele"
 - l'esiguità dei margini di resa sia sugli apparecchi da divertimento con vincita in danaro (slot e videolotteries), sia sul resto dell'offerta
 - l'incremento dei costi fissi e generali
 - la prospettiva di ulteriori riduzioni di volumi e margini per effetto dell'entrata sul mercato di nuovi concessionari (1300 circa in forza del prossimo bando)
- che il costo del lavoro costituisce, in media, oltre il 70% dei costi generali delle Aziende del settore ed anche di quella parte del presente accordo;
- che in ambito aziendale operano, in aggiunta al personale dipendente in organico, collaboratori a progetto ed a fase di lavoro, i quali costituiscono parte integrante del costo per l' acquisizione risorse umane come sopra quantificato in media;
- che gli elementi di criticità evidenziati risultano ormai strutturali e tali, comunque, da non poter essere gestiti con il ricorso ad ammortizzatori sociali, quand'anche finanziati e accessibili per l' Azienda e le tipologie contrattuali menzionate;
- che l'entrata in vigore della L. 92/2012 ha modificato la normativa regolante i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, imponendo modifiche gestionali nell'esercizio di attività di impresa entro un arco temporale incompatibile con le problematiche del settore ed aziendali;

- che, in particolare, la modificazione della tipologia contrattuale utilizzata nell'Azienda in epigrafe oltre che nell'intero settore, impone alla stipulante la riformulazione del piano industriale per effetto del potenziale e repentino incremento del costo del lavoro
- che, tuttavia, tale incremento dei costi risulterebbe intollerabile e inficerebbe il già precario equilibrio economico, collocando l'Azienda fuori mercato;
- che tale oggettiva problematica, in mancanza del presente Accordo, avrebbe quale unica strategia di soluzione attuabile l'immediata risoluzione dei rapporti per l'impossibilità della prosecuzione degli stessi sulla scorta delle regole previgenti;
- che è interesse delle Parti, nell'ambito dei relativi obiettivi e prerogative, evitare il rischio della fuoriuscita dell'Azienda dal mercato e l'insorgere di una grave crisi occupazionale che colpirebbe, peraltro, i collaboratori e, quindi, i soggetti meno tutelati da strumenti di sostegni al reddito;
- che detta crisi occupazionale interverrebbe in un momento storico di grave affanno del mercato del lavoro, con scarse o nulle possibilità di riallocazione del personale espulso dal ciclo produttivo;
- che l'Azienda ha manifestato l'interesse a preservare il rapporto con i collaboratori attraverso un percorso di progressiva stabilizzazione, all'esito di un confronto dal quale scaturisca un percorso concordato ed economicamente sostenibile, e tanto anche a garanzia dei livelli occupazionali in essere
- che in data tra Assosnai e le OO.SS. in epigrafe indicate è stato sottoscritto Protocollo di intesa stipulato a livello nazionale e che con detta intesa le Parti contrattuali hanno inteso farsi carico di un percorso negoziato volto al superamento progressivo delle criticità indotte dai fattori sopra menzionati, soprattutto con specifico riferimento ai rapporti di lavoro con collaboratori a progetto e/o a fase, allo stato stimabili tra le 7.000 e le 10.000 unità
- che le Parti intendono operare nel dichiarato e condiviso intento di pervenire alla progressiva e sostenibile stabilizzazione del personale interessato da contratti di lavoro autonomo, ancorché coordinato
- che le Parti hanno a tal fine concordato il ricorso allo strumento del contratto collettivo aziendale ex art. 8 DL. 138/2011, così come convertito nella L. 138/2011, al fine di evitare una grave crisi occupazionale nell'immediato e fruire, nei tempi oggetto di pattuizione nell'ambito delle relazioni industriali, di strumenti di flessibilità contrattuale che saranno oggetto di negoziazione a livello nazionale per l'intero settore e/o nell'ambito del secondo livello della contrattazione
- tutto quanto innanzi premesso e considerato, le Parti concordano quanto segue

ART. 1

per i contratti di collaborazione a progetto e/o a fase in essere al 31.12.2012 o stipulati con collaboratori il cui precedente contratto sia cessato entro tale data, le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 23 e 24 della Legge 92/2012 produrranno effetto decorsi mesi dal 18 luglio 2012;

ART. 2

Per l'arco temporale della regolamentata disciplina transitoria ex ART. 1 e per i soli contratti regolati ai sensi del presente Accordo, le Parti concordano che il contratto individuale e la

relativa regolamentazione tra committente e collaboratore debba intervenire sulla scorta del Contratto tipo allegato al presente accordo (all. 2), costituente parte integrante ed essenziale dell'intesa.

ART.3

L'Azienda e le OO.SS. si incontreranno trimestralmente per verificare l'esecuzione del presente contratto, del Protocollo di intesa del ../12/2012 e di eventuali successive integrazioni o modificazioni.

LCS